



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 56/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Referendario Andrea Costa, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37452** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX (c.f.: **XX**), nato il **XX** a **XX** ed ivi residente alla via **XX** rappresentato e
difeso dall'avv. Francesco di Natale con studio in Trinitapoli alla via Giustino
Fortunato, n. 34;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dell'ente, presso i cui Uffici è elettivamente
domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 13 marzo 2024 con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Laura Guastamacchia, nessuno comparso per il ricorrente, l'avv.
Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2023, **XX**, come sopra generalizzata,
riferisce di aver incardinato giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia chiedendo
il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata "quota 100" vantando al

	31.12.2018, sia il requisito anagrafico avendo 65 anni d'età, sia quello	
	contributivo poiché possedeva complessivamente 2019 contributi settimanali	
	di cui 281 maturati nel FPLD ed i restanti 1738 maturati nel fondo EX-IPOST.	
	Nel corso del giudizio, l'I.N.P.S. di Foggia riferiva che nelle more della	
	proposizione del ricorso, veniva liquidata la pensione IPOST in data 6 giugno	
	2019 con decorrenza dal 01.04.2019, senza tuttavia produrre nulla a supporto	
	di tale conclusione, risultando per contro dall'estratto del cassetto	
	previdenziale che la pensione è stata liquidata dal 01.07.2019.	
	Con sentenza n. 218/2023 del 23.01.2023, il Tribunale di Foggia dichiarava il	
	difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti	
	competente territorialmente.	
	Tutto ciò premesso, lo XX ha manifestato l'interesse a riassumere il giudizio	
	ai fini dell'accertamento dell'inadempimento dell'ente previdenziale in	
	relazione al rateo pensionistico di giugno 2019.	
	Si è costituito l'I.N.P.S., il quale, dopo aver ricostruito la posizione	
	contributiva dello XX , ha segnalato che, a seguito dell'istanza dell'interessato	
	del 12/2/2019 di pensione anticipata quota 100 ma non in cumulo ai sensi della	
	legge 228/2012, è stata riconosciuta la pensione su fondo PT con decorrenza	
	01 aprile 2019, prima data utile, escludendo i periodi post fondo che avrebbero	
	potuto essere oggetto solo di pensione di vecchiaia supplementare, al	
	compimento dell'età pensionabile prevista per la vecchiaia, previa ulteriore	
	domanda (nel caso di specie, omessa).	
	Inoltre, l'ente previdenziale ha riferito che il ricorrente ha percepito la Naspi	
	per il periodo dal 1/4/2019 al 1/09/2019, del tutto indebitamente essendo	
	l'indennità assolutamente incompatibile con lo stato di pensionato ai sensi	

	dell’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale prevede,	
	tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell’indennità il “raggiungimento	
	dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato” (Circolare all.	
	88.2019).	
	È dunque sorto un debito del ricorrente pari ad € 3.825,43 compensato con le	
	somme arretrate di pensione VPT XX .	
	Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che le rate di pensione sono state tutte	
	regolarmente pagate e la pensione è stata calcolata su un numero di contributi	
	maggiore di quanto richiesto nel ricorso, corrispondenti a quelli effettivamente	
	versati, l’ente ha chiesto la declaratoria del difetto di interesse, segnalando che	
	per mero errore tecnico la pensione liquidata riportata il criterio retributivo,	
	laddove il calcolo è stato fatto nel sistema misto.	
	All’udienza del 13 marzo 2014, nessuno comparso per il ricorrente, il	
	difensore dell’I.N.P.S. si è riportato alle conclusioni di cui alla memoria.	
	La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	Questo Giudice ritiene sussistano i presupposti per la declaratoria della	
	cessazione della materia del contendere.	
	Ed infatti, come detto, l’I.N.P.S., sulla base dell’istanza dell’interessato, ha	
	provveduto, con provvedimento comunicato in data 06 giugno 2019, a	
	liquidare il trattamento pensionistico Quota 100 con decorrenza 01 aprile	
	2019, ovvero con decorrenza più favorevole rispetto a quanto richiesto con il	
	giudizio originariamente incardinato presso il Giudice del Lavoro e poi	
	riassunto dinanzi a questa Corte.	
	Trattasi di circostanza non contestata dal ricorrente, neanche comparso	
	3	

	all’odierna udienza.	
	Come altresì riferito dall’I.N.P.S., il mancato pagamento di quanto dovuto a	
	titolo di pensione risulta poi correlato alla compensazione operata dall’Istituto	
	in conseguenza dell’indebito insorto per effetto dell’indennità Naspi percepita	
	dal ricorrente successivamente alla data di decorrenza del diritto al	
	pensionamento.	
	Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che la pretesa dello XX , così come	
	riprospettata in sede di riassunzione del giudizio alla luce di quanto nelle more	
	emerso, sia stata pienamente soddisfatta anche oltre il richiesto sotto il profilo	
	della decorrenza.	
	È evidente poi che ogni questione inerente all’indebito insorto a seguito della	
	compensazione con quanto percepito dal ricorrente a titolo di Naspi debba	
	ritenersi del tutto estranea alla vicenda controversa e potrà essere	
	eventualmente oggetto di contestazione in un autonomo giudizio.	
	Dalla lettura della documentazione depositata dall’I.N.P.S., emerge che	
	l’istituto ha provveduto alla liquidazione del trattamento pensionistico poco	
	prima del deposito del ricorso in riassunzione, con conseguente sussistenza	
	dei presupposti per la compensazione delle spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n. 37452 , dichiara la cessazione della materia del contendere.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, all’esito dell’udienza in data 13 marzo 2024.	
	IL GIUDICE	
	4	

[illegible]